

GIANCARLO BACIARELLO

De castro Lubriani

Un castello orvietano
nel Trecento

Tipografia “Silvio Pellico”
Montefiascone

Finito di stampare nel mese di maggio 2006

In copertina:
Catasto del contado di Orvieto del 1292
(*De castro Lubriani*, c. 290 r.).

I. LUBRIANO NELLA TEVERINA MEDIEVALE

Orvieto nella Teverina

Orvieto, fin dalla sua iniziale propulsione espansiva (1), mira al controllo del lato est del territorio (la Teverina), il cui confine naturale è segnato dal Tevere. Quel confine andava, tuttavia, consolidato a motivo delle ambizioni territoriali di Todi (2) e Viterbo (3) con la presa di Lugnano (4), annesso definitivamente nel 1204 (5). Dopo l'annessione, segue (1227) (6) la compera per 300 marche d'argento del pieno diritto sulle cose e le persone, con facoltà del podestà orvietano di mandarvi a governare un rettore (7).

Nel 1301 (8) assistiamo al rinnovo dei patti con Orvieto tramite i quali i lugnanesi promettono in sostanza di adeguarsi alla politica della Dominante, consentendo alle truppe cittadine l'accesso nel castello e negando protezione e rifugio ai nemici ed agli sbanditi da Orvieto. Per tenere più stretto il legame, è deliberato nel 1324 (9) che il castello di Lugnano sia governato, come Orvieto, dai guelfi e che gli ufficiali locali e forestieri siano anche essi di appartenenza guelfa.

Il non lontano castello di Baschi, nel 1298 (10), entra nell'area di influenza orvietana, pur mantenendo sotto la signoria *de Baschiensibus* (11) una certa autonomia. Proseguendo sulla stessa direttrice, nel 1310, avviene la sottomissione di Alviano (12), nel 1313 quella di Giove (13); Alviano e Giove completano la linea difensiva della riva sinistra che si impernia su Lugnano.

Passando al di qua del Tevere, nel 1157, Orvieto acquista la metà di Castiglione (14); risale al 1137 la donazione alla Città di *Vagno* (probabilmente Vaiano) (15). Nel 1323 (16), è acquisita la seconda metà del castello di Castiglione (*castrum Castilionis quod est in Tiberina*), subito munito di rinforzi difensivi a spese

di Orvieto, che promuove contestualmente l'incremento degli abitanti, esentando per venti anni, da ogni tipo di tassazione dovuta, chi verrà a costruirvi casa.

Nell'anno 1257 (17) i signori di Castel Piero (San Michele in Teverina) assoggettano se stessi ed il castello in tutto: "*ad pacem et guerram, exercitum, parlamentum et cavalcatum, ingressum et egressum, introitum et exitum [...] et non auferre pedagium, guidam vel scortam civis et comitatensibus Urbis Veteris et iurare seguimentum*". Lubriano appare sotto Orvieto dal 1278, anno in cui la Città, tra il 5 di febbraio e l'11 di agosto, effettua un controllo dei confini territoriali dei suoi pivieri, tra cui quello di Lubriano (18). I *castra* di Agliano, Vaiano, Sermugnano, Tordimonte (*castrum Montis*), Castellunchio (*villa Castilonchi*), compresi - gli ultimi due - nel piviere di Santa Maria in Porciano (19), sono controllati dai Monaldeschi, riusciti a farli passare nel proprio patrimonio (20), sebbene Orvieto li avesse annessi in precedenza. Sermugnano già dal 1220 è sotto la giurisdizione orvietana: un giudice della città procede contro un proprietario del luogo accusato di omicidio (21).

Abbiamo visto che Orvieto si è estesa su questa parte di territorio in modo pacifico: i signori locali hanno fatto atto di sottomissione con la certezza di mantenere la propria giurisdizione, approvata annualmente (22), e di essere esentati dalle imposte dirette, che potranno continuare ad esigere dalla popolazione sottoposta. La Città si accontenta, quindi, che il *castrum* riconosca il suo protettorato, la sua influenza politica e che rispetti gli accordi di alleanza militare ed economica. Le sole intese però non sono sufficienti. Al documento scritto si abbina in genere l'occupazione militare delle fortificazioni (o la costruzione *ex novo* delle stesse), l'obbligatoria offerta del cero e del pallio (*bravium*) durante una "liturgia" politica pubblica e solenne (a Santa Maria di agosto), che vuole rappresentare il riconoscimen-

to visivo del potere della città (23).

Per quanto riguarda il *castrum Civitelle Alliani*, nel 1278 non compare come parte del territorio orvietano (24), figura nel catasto del 1292, anche se non posseduto da Orvieto nella sua interezza territoriale e giurisdizionale (25), cosa che viene avviata a soluzione nel 1293, anno in cui il comune cittadino compera dai signori locali (*domini castris*) la sesta parte del castello, entrando in possesso in forza dell'atto, di un sesto dei diritti (26).

Al pieno controllo del *castrum* è frapposto l'ostacolo dei signori (una sacca di resistenza, per così dire), che possono fare conto su una eccellente fortificazione, munita di torre. L'occasione definitiva per estromettere i *domini* ed impadronirsi delle difese si presenta nel 1322: adesso Orvieto può dire di avere consolidato notevolmente il confine a sud del contado, non raramente violato, in quanto la fertile terra coltivata a grano e vigna è molto ambita (27).

Note

1) D. WALEY, *Orvieto medievale*, Roma 1985, pp. 25-36.

2) *Regesto degli atti originali del Comune*, in *RIS* (= *Rerum Italicarum Scriptores*), XV,V, Città di Castello 1906, doc. 162, p. 122.

3) D. WALEY, *Orvieto medievale* cit., pp. 135-137.

4) Il *castrum Lugnani*, oltreché rendere più sicuro il confine da quella parte, versa ogni anno ad Orvieto 200 *raseri* di grano (E. CARPENTIER, *Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348*, Paris 1962, p. 28).

5) L. FUMI, *Codice Diplomatico della città di Orvieto. Documenti e Regesti del secolo XI al XV* (= *CD*), Firenze 1884, doc. LXX VIII, p. 58; *Regesto* cit., doc. 45, p. 104.

6) L. FUMI, *CD*, doc. CXLVI, p. 97; *Regesto* cit., doc. 46, p. 104.

- 7) Nel 1354 governa Lugnano un podestà orvietano con due collaboratori, stipendiato dai lugnanesi con 200 libbre, per 6 mesi (ASO = Archivio di Stato di Orvieto), *Rif.*, (= Riforme), 144, a 1354, c. 26r.).
- 8) *Regesto cit.*, doc. 47, p. 104.
- 9) ASO, *Rif.*, 90, 1324, c. 183 rv.
- 10) L. FUMI, CD, doc. DLXXX, a. 1298, p. 372; doc. DLXXXVI, 1299, p. 373.
- 11) Sulla controversia si rinvia al fondamentale studio di A. RICCI, *Storia di un Comune rurale dell'Umbria (Baschi)*, Pisa 1973; P. PARTNER, *Gli Statuti di Baschi e le famiglie dominanti*, in *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia II, III (Orte, 4 settembre 1988)*, Viterbo, pp. 149-152.
- 12) *Regesto cit.*, doc. 90, p. 110.
- 13) *Ivi*, doc. 91.
- 14) D. WALEY, *Orvieto medievale cit.*, p. 27.
- 15) *ID.*, *ivi*, p. 25.
- 16) L. FUMI, *La Carta del Popolo (1323)*, in CD, 120, p. 810.
- 17) *Regesto cit.*, doc. 76, p. 108. L. FUMI, CD, doc. DXIIICDXIV, 1277, pp. 316-317.
- 18) Per la ricongiunzione del confine del contado orvietano v. ASO, *Arch. Stor. Com., Istrumentari*, 877. La copia quattrocentesca è in *Istrumentari*, 871.
- 19) E. CARPENTIER, *Orvieto a la fin du XIIIe siècle. Ville et campagne dans le cadastre de 1292*, Paris 1986, p. 66. Si veda anche la nota n. 336 a p. 79.
- 20) EAD., *ivi*, p. 242.
- 21) L. FUMI, CD, doc. CXXXVIII, p. 92.
- 22) E. CARPENTIER, *Orvieto cit.*, p. 242.
- 23) Si rinvia agli atti di sottomissione contenuti nel *Regesto* sopra citato, dai quali si viene a conoscere che l'evasione degli obblighi militari comporta, in ogni caso, l'irrogazione di multe assai elevate.
- 24) Vedi sopra la nota n. 18.
- 25) E. CARPENTIER, *Orvieto cit.*, pp. 60-65.
- 26) *Regesto cit.*, doc. 40, p. 103; L. FUMI, CD, doc. DXLI, p. 341.
- 27) Sulle fasi della vicenda della annessione completa di Civitella si veda G. BACIARELLO, "*Liber Tiberine*", *Il Catasto di Civitella d'Agliano del 1363*, Montefiascone 2004, pp. 34-40.

La fiscalità nel contado

Oltre ai trattati ed alla presenza militare, appaiono altre due direzioni seguite da Orvieto nella sottomissione del contado: la legislazione granaria (che vieta l'esportazione del cereale e ne obbliga il flusso in quantità prestabilite sul mercato cittadino, dove si vende a prezzo imposto), e l'amministrazione della fiscalità. Orvieto, come tutte le città, dove il comune è passato al Popolo (ascesa che avviene tra la fine del XIII secolo e l'inizio del successivo), cambia aspetto. Si affrontano importanti opere pubbliche (1), le spese di esercizio lievitano, alimentate dal bilancio di guerra e per il fronteggiamento dei nemici (2). La certezza del prelievo che, ora, diventa un fatto irrinunciabile su cui impostare il bilancio, è affidata principalmente al catasto del 1292, allo statuto della Colletta (1334), alla forzosità del pagamento della libra (3).

Con riferimento al contado, si indaga come esso alimentasse le casse comunali, sia in forma diretta (il prelievo vero e proprio) che indiretta (le volte che Orvieto scarica sul pleberio (4) le spese militari o richiede prestazioni d'opera gratuite); ci domandiamo, poi, se ed in che misura la comunità plebana procedesse ad una tassazione ulteriore e parallela.

È il visconte che sovrintende alla raccolta delle imposte tra i plebani, i quali non sempre sono diligenti nei versamenti, forse per un insieme composto da povertà e tendenza genetica all'evasione fiscale (5). Un'altra forma di reperimento di denaro è l'appalto complessivo dell'imposta sul vino venduto al minuto (6). Nel 1358 è concesso, per 500 fiorini, agli orvietani *Ambroxius Petracche, Andriutius Fagioli, Petrucciolus Nutii et Francischus Petracche*, l'appalto dell'imposta sul vino che si riscuote nel contado e nel distretto: vendendo la concessione la cassa può

avere subito a disposizione una somma certa di denaro. La *collecta vini* è data in appalto anche per singolo pleberio. Una società fra lubrianesi con a capo *Rossus Vannutii* vince per 14 fiorini di buon oro la gara annuale per la riscossione della tassa sul vino smerciato a Lubriano (1371); così avviene a Civitella d'Agliano nello stesso anno. Qui un orvietano, *Petrus Thommasi Pelli*, se l'aggiudica per un anno al prezzo di 27 fiorini d'oro (8). Pure l'introito della carne venduta al dettaglio è assegnato per pleberio: avviene a Lubriano nel 1364 (9) e nel 1370 (10) (in questo anno l'assegnatario, al prezzo di 6 libbre, è *Franciscus Dominici murator regione Serancie*). A Civitella, nello stesso anno, *Cola Alberutii* (uno del posto) vince la gara di appalto dietro versamento di 7 fiorini (11).

Nel 1361 (12), al fine di corrispondere una certa somma al legato papale, Orvieto impone ai pleberi di Castiglione e Paterno 7 fiorini d'oro, a Civitella ed Agliano 36, a Lubriano 52; la tassa del sussidio (13) del 1362 (14) impegna Civitella, Lubriano, Castiglione con Paterno, rispettivamente, per 36, 52, 27 fiorini. Un contributo imposto al contado nel 1370 (15) pesa su Civitella per 55 fiorini, su Paterno e Castiglione per 10, su Vaiano, Agliano e Castell'Abbate (*castrum Abbatis*) per 4, su Lubriano per 45.

Dalle contribuzioni per il sussidio chieste nel 1373 (16), su Civitella grava la somma di 37 fiorini, 72 su Lubriano, 7 su Agliano e Vaiano, rispettivamente 12 e 19 fiorini su Castiglione e Paterno. Un altro sussidio ingiunto nel 1374 (17) esige da Civitella 146 fiorini, da Agliano e Vaiano 14, da Castiglione e Paterno 22, da Lubriano 126. Dalle medesime tassazioni si viene a conoscere che il prelievo è applicato *pro foculari e per libram* (18), sistemi generalmente adottati in età medievale, la prima calcolata sul nucleo familiare, la seconda in funzione della *libra* (19), cioè in ragione della presunta ricchezza del singolo, quale

figura in registri predisposti a tale scopo, i catasti, uno strumento che consente la misura o la stima dei beni, diversamente affidati alla denuncia soggettiva del contribuente.

Circa il sistema di prelevamento per fuoco sarà interessante notare la valutazione delle capacità contributive del nucleo familiare o del singolo: nel caso di donne povere e sole a se stesse, che posseggono per un valore inferiore a 100 libbre, è prevista l'esenzione (20). Non tutte le situazioni familiari e personali sono identiche: esistono casi di povertà reale ed una imposizione indifferenziata è ritenuta ingiusta. Non sarà inutile riportare che nel 1369 (21) l'ammontare della imposta per fuoco e libra a carico dei lubrianesi forma la cifra di 30 fiorini, 36 ne devono gli abitanti di Civitella, 4 ciascuno gli aglianesi ed i castiglionesi (22).

A carico dei pleberi e *castra* risultano, inoltre, le spese per la difesa militare dello Stato (23). In generale, il contado fornisce all'esercito comunale in caso di guerra (1303) un contingente di fanti pari ad un uomo per casa, o meglio, un uomo per ogni mille lire della stima di tassazione (24).

Ciascun uomo è armato, nutrito a spese del castello o del piviere. Qualche dato. Nel 1318 (25), la Teverina procura ad Orvieto 40 uomini (30 Civitella, 10 Castiglione) più un numero imprecisato di zappatori (26) e guastatori. Nel 1329 (27) un nuovo bando di leva di fanteria specifica che i *pedites* devono essere armati come si conviene (*bene et sufficienter*), provvisti di equipaggiamento e cibo (*et ferris actis ad guastum*), ovvero di attrezzi per il taglio delle messi, alberi da frutto, viti, atterramento di case, torri e mura di fortificazione. Per ogni fante in meno scatta una sanzione di 10 libbre, da devolvere al capitano del popolo. Nell'elenco della riformazione la comunità di Civitella invia 20 *pedites*, la comunità di Paterno contribuisce con 5, con 10 la comunità di Lubriano. Nel 1358 (28), a causa dei timori

originati dall'avvicinamento in Toscana, proveniente dalla Lombardia con direttrice l'Umbria, di una compagnia di mercenari, i responsabili del governo locale (*sindici, massarii et consiliarii*) sono comandati di reclutare, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento, un certo numero di balestrieri, ciascuno dotato di balestra provvista di dieci verrettoni, alla pena, in caso di disimpegno, di 50 libbre di denari cortonesi. Il costo non lieve delle balestre e la paga di 10 soldi al giorno sono a carico dei pleberi. Quindici balestrieri in tutto sono armati dai pleberi di Santa Maria in Porciano, Agliano, Vaiano e San Benedetto; 20 dal pleberio di Lubriano; 6 complessivi dai pleberi di Castell'Abbate e Paterno; 20 dal pleberio di Civitella d'Agliano.

Volgendo ora lo sguardo alla struttura dell'esercito orvietano, si vede che con i corpi dei cavalieri e dei balestrieri interagiscono le formazioni dei fanti - contadini, i quali più che allo scontro diretto del nemico - che in particolari fasi strategico-tattiche anche essi ingaggiano - sono chiamati alla devastazione sistematica delle produzioni agricole del territorio invaso, dotati di attrezzi adatti: di ronconi, falci e scuri, per tagliare grano, alberi, viti; di badili e simili, per spianare strade e fossati in modo che l'esercito passi e attacchi meglio le mura avversarie. Quest'ultimo compito accomuna i fanti agli zappatori (29).

Mi sia consentito di accennare, inoltre, ad una forma di autotassazione ispirata da motivazioni religioso - devozionali e dal senso di appartenenza - direi orgogliosa - ad una terra, ad una società, nei confronti della quale la cattedrale assume la funzione di "catalizzatore psicologico", per usare la bella espressione di Lucio Riccetti (31). Intendo senz'altro parlare dei *ceppi* (cassette delle elemosine), che l'Opera del Duomo, per facilitare le donazioni a favore del cantiere, aveva predisposto fin dal 1304 nel territorio; un documento del 1354 ne elenca 31 dislocati per tutto il contado, tra cui uno a Lubriano, appunto. Si legge nella

nota: "MCCCLIII - Memoria che questi ceppi scritti chi di sotto sono quelli che sonno per lo contado d'Orvieto posti per l'uopara di Sancta Maria Maghure d'Orvieto e l'oferta che ci entra dev'essere de la detta huopara.

"I ceppi di Teverina

Il ceppo di Civitella d'Agliano

Il ceppo di Lubriano

Il ceppo di Sarmagnano

Il ceppo di Chastel di Pietro

In Castiglione" (31)

Concludendo, Orvieto impone al contado contribuzioni per destinazioni diverse (funzionamento dell'apparato comunale, equipaggiamento dell'esercito, devoluzioni al Papa). La ripartizione della somma occorrente fra i singoli abitanti è delegata alla comunità del pleberio, in possesso di conoscenze dirette circa la situazione economica dei nuclei familiari e del valore della proprietà per la quantificazione dell'imponibile. Nel 1334 (32) *Cintius Severisci, Nardus Vragatii, Blaxius Iohannis de Agliano*, eletti dalla comunità, fanno l'allibrato; 5 dei Signori Sette ne prendono visione ed all'unanimità l'approvano integralmente, poi decretano che entri in vigore, a meno che non confligga con l'ordinamento del comune di Orvieto e la sua sovranità.

Come si vede, alla comunità rurale è riconosciuta la capacità impositiva, almeno in qualche caso, comunque sotto strettissimo controllo (33), sia per soddisfare a quanto Orvieto chiede che per il funzionamento di una benché minima struttura per le esigenze del governo comunitativo. Resta da dire che, mancando i registri, non è dato sapere se la tassazione fosse applicata nel contado solo in particolari momenti di necessità, oppure se il prelievo obbedisse a criteri di regolarità.

Note

- 1) L. Fumi, *La Carta del Popolo* cit., pp. 771-773: “ Quod fons platee civitatis et columpne et sede ipsius fontis et porticus palatii actentur et fiat planellatus in dicta platea ” ; “ Quod via mercantie actetur et silcetur expensis adiacentium ”; M. Rossi - Caponeri, *Il Duomo e l'attività edilizia dei Signori Sette (1295-1313)*, in *Il Duomo di Orvieto* (a cura di L. Riccetti), Bari 1988, pp. 29-48 ; L. Riccetti, *La città costruita*, Firenze 1992, pp. 79-199; L. Andreani, *Un frammento di Statuto inedito del Comune di Orvieto (1313-1315). Note a margine*, in “BISAO” (= Bollettino Istituto Storico Artistico Orvietano), XLII-XLIII 1986-1987 (ma 1991), pp. 123-172, rubr. 55, 79, 93-98, 102, 106-109, 111-120, 122-128, 130.
- 2) D. Waley, *L'esercito del Comune medioevale di Orvieto*, in “BISAO”, XLVIII-XLIX, 1992-1993 (ma 1999), pp. 55-80; ID., *Orvieto medioevale*, Roma 1985, pp. 25-179; L. Andreani, *Un frammento di Statuto* cit., rubr. 85-86.
- 3) ASO, *Rif.*, 90, 1322, c. 50v.; *Rif.*, 98, 1329, cc. 54r., 62r.
- 4) Il pleberio può definirsi il cardine su cui si basava l'ordinamento religioso e l'amministrazione del contado diviso in 33 pivieri (1292). (E. CARPENTIER, *Orvieto* cit., pp. 63-66).
- 5) ASO, *Rif.*, 90, a. 1322, c. 50v. La delibera obbliga i cittadini di Orvieto, che ancora non hanno pagato la *libra*, di ottemperare entro cinque giorni; i comitatensi hanno dieci giorni di tempo; ASO, *Rif.*, 146, 1358, c. 53v. (elezione di “cultores” (...)) “ad colligendum pecuniam illorum qui non solverint libram”: ASO, *Rif.*, 156, 1369, c. 36v. (in caso di ritardato pagamento agli insolventi è dato un termine di otto giorni, altrimenti il debito è raddoppiato).
- 6) ASO, *Rif.*, 146, 1358, cc. 27rv.-28rv.
- 7) ASO, *Rif.*, 159, 1371, c. 15r.
- 8) ASO, *Rif.*, 159, 1371, c. 55r.
- 9) ASO, *Rif.*, 152, 1364, c. 29v. L'appalto è assegnato dietro esborso di 5 libbre e 10 soldi.
- 10) ASO, *Rif.*, 156, 1370, c. 76r.
- 11) ASO, *Rif.*, 157, 1370, c. 32r.
- 12) ASO, *Rif.*, 148, 1361, c. 26r.
- 13) Il *subsidium* è una forma di prelievo destinato alla finanza papale.
- 14) ASO, *Rif.*, 149, 1362, c. 70r.
- 15) ASO, *Rif.*, 156, 1370, c. 75rv.
- 16) ASO, *Rif.*, 162, 1373, c. 62v.

- 17) ASO, *Rif.*, 162, 1374, c. 115v.
- 18) ASO, *Rif.*, 156, 1369, cc. 36v.-37r.
- 19) L'imposizione *per libram* ha costituito a lungo un privilegio dei cittadini di fronte ad una popolazione rurale tassata sulla base dei fuochi.
- 20) ASO, *Rif.*, 156, 1369, c. 36v.
- 21) Ivi.
- 22) Ivi, c. 37r.
- 23) E. CARPENTIER, *Une ville* cit. p. 258.
- 24) D. WALEY, *L'esercito del Comune* cit., pp. 57, 72.
- 25) *Cronaca di Luca di Domenico Manenti*, in *Ephemerides Urbevetane, RIS, XV, I* (a cura di L. A. MURATORI), Città di Castello 1920, p. 363.
- 26) In una campagna di guerra gli zappatori generalmente predispongono le strade per il passaggio della truppa, riempiono i fossati di difesa, scavano le gallerie di mina sotto le mura per farle crollare (ALDO A. SETTIA, "*Rapine, assedi, battaglie*". *La guerra nel Medioevo*, Bari 2004, pp. 139-146).
- 27) ASO, *Rif.*, 98, 1329, cc. 6rv-7r.
- 28) ASO, *Rif.*, 146, 1358, c. 76rv.
- 29) ALDO A. SETTIA, *Rapine, assedi, battaglie* cit. pp. 53-56.
- 30) L. RICCETTI, *Il cantiere edile negli anni della peste nera*, in AA.VV., *Il Duomo di Orvieto*, Bari 1988, pp. 139-215, pp. 143 e 148.
- 31) Citazione tratta da L. FUMI, *Statuti e Regesti dell'Opera di Santa Maria di Orvieto*, Roma 1891, p. 20.
- 32) ASO, *Rif.*, 92, 1334, cc. 172v.-173r.
- 33) Non avendo potuto disporre di altre deliberazioni per capire se l'autonomia impositiva sia stata delegata nel tempo anche ad altri pleberi, non si possono avere certezze assolute in merito alla continuità ed alla estensione dell'autonomia fiscale controllata, la quale - pare - fosse accordata quando le autorità cittadine lo avessero ritenuto opportuno.

Forme di organizzazione delle comunità castrali

Al pari di ogni altro comune italiano, Orvieto considera il contado come uno spazio globale in cui esercitare il pubblico potere, vale a dire il proprio diritto, la propria giurisdizione. La regolamentazione dei conflitti è una delle forme fondamentali di incardinazione del potere: chi è in grado di pacificare o sanare i conflitti si pone, infatti, come vertice istituzionale della società locale e come potere efficace sul territorio (1).

Per tali fini destina al governo di pivieri e castelli i suoi rappresentanti (podestà, castellani, vicari, visconti), con la piena giurisdizione sulle cause civili, penali e criminali. Essi mandano ad esecuzione le deliberazioni degli organismi politico-amministrativi cittadini, correggono gli statuti del castello e del pleberio, in accordo con i mandati delle comunità locali, per adeguarli alle nuove situazioni, affinché i reati siano perseguiti con più efficacia. In caso di dubbio interpretativo, di vuoto legislativo, lo statuto orvietano funge da testo normativo di riferimento.

Le multe irrogabili dal visconte erano generalmente contemplate dagli statuti locali e, se non previste, gli era consentito comminare penalità fino a 10 soldi per reati di natura civile, fino a 40 soldi per reati di natura penale. Le multe di entità maggiore - deduco - dovrebbero essere state di competenza degli organi di governo cittadini. Senza emissione di sentenza era nel suo potere esigere le ammende applicate ai messi al bando e le multe in genere; procedeva contro i danni civili (i danni dati) ed i danni di profilo penale (i malefici); non era consentita opposizione alle sue sentenze *de ineptitudine et solempnitatibus non servatis*. Chi ne avesse contestato il ruolo soggiaceva ad una multa di 10 libbre; un deterrente rivolto principalmente contro la nobiltà del contado, che si opponeva a questa presenza in quanto costituiva una forma di controllo ravvicinato delle sue mosse (2). Si riten-

ne ritrovare una soluzione politica mettendo all'asta i viscontadi, cosicché i nobili potevano acquistare e vendere (3). Nel 1344, dalla vendita dei viscontadi, si ricavarono 600 fiorini d'oro (4).

Era stipendiato dal pleberio, ed il salario non poteva essere riscosso se non durante l'espletamento del mandato, al massimo 2 mesi dopo terminato l'incarico (5) (non superiore ai 6 mesi) (6). Era eletto a tempo limitato dai poteri orvietani (non dalla comunità dove destinato), poiché doveva essere privo di quel radicamento territoriale, che lo avrebbe favorito nella eventuale costruzione di un potere antagonista. Quello del radicamento è un aspetto di cui si teneva grande conto, al punto che un notaio del posto non era eleggibile alla carica di viscontile, così come un nobile residente in città o nel contado. L'impedimento era esteso anche nei confronti di chi si fosse trovato nella posizione di figlio legittimo o bastardo, di parente, di intimo di un nobile. Il pleberio che avesse accettato un visconte viziato, i cui atti di governo sarebbero stati comunque nulli, era sanzionabile con una penale di 1000 libbre.

Gli era richiesto di muoversi con accortezza, tenendo conto degli statuti e delle prerogative dei *domini* e dei baroni, i quali non era inconsueto si opponessero esplicitamente all'insediamento, forti di un consolidato potere territoriale. Per l'espletamento dei compiti aveva bisogno di una *familia*, di regola composta da un giudice, un *miles*, uno o più notai, un certo numero di servi, che fungevano da *birri* o *sbirri*. Al loro compenso provvedeva il visconte stesso, attingendo dallo stipendio che gli versava il pleberio. (7). Se la quiete cittadina fosse stata scossa da agitazioni (*in tempore rumoris*), gli era drasticamente inibito di venire in città o di compiere atti che potevano essere percepiti come tentativi di abbattere il potere costituito. In questo contesto di turbolenze, era assolutamente proibito inviare ad Orvieto uomini, cavalcature, armi, a meno che non appoggiassero il regi-

me popolare oppure il capitano del popolo, sempre però con l'autorizzazione sua e dei Sette, pena il capo e la confisca dei beni (8).

A metà Trecento, il rappresentante della Dominante negli insediamenti del contado era eletto da preselezionati cittadini (9); a metà Quattrocento, secondo lo statuto del 1518 (10), il nominativo era estratto dal *bussolo officialium dicte civitatis*. Lo *Statutorum Civitatis Urbisveteris Volumen* è copioso di informazioni riguardo alle cariche vicariali e viscontili (le attribuzioni quattrocentesche non pare siano sostanzialmente mutate rispetto alle precedenti due-trecentesche). Secondo le rubriche del nominato statuto (11), tra i doveri degli incaricati rientra la verifica dei confini del pleberio; e un pleberio o castello, che fosse contrario al loro insediamento, era sottoposto ad una punizione in denaro.

Il visconte raccoglieva le imposte stabilite da Orvieto e non poteva assentarsi dall'ufficio privo del permesso del consiglio del pleberio. Sotto la sua tutela ricadeva il sindaco, massima carica rappresentativa del popolo plebano, che poteva denunciare al podestà di Orvieto per comportamenti omissori relativi alla copertura di reati perpetrati nel territorio, cioè per difetto di esercizio del potere di polizia. Egli può ricevere in dono solo modeste quantità di cibarie. Mancando il suo consenso, non è autorizzata la convocazione del consiglio generale, del parlamento plebano o castellano (12); una prerogativa che, espandendo significativamente il potere di indirizzo politico, inevitabilmente si trasformava in ipoteca sul governo, connotato dalla partecipazione diretta della comunità (*comunantia castri*), quando era il tempo di decidere.